



Commissione Tributaria Provinciale di Catania

DECRETO

PROCEDIMENTI CAUTELARI IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

IL PRESIDENTE

Ritenuto che i procedimenti cautelari, pur in periodo di emergenza sanitaria, dopo il 22.03.2020 vanno comunque trattati essendo funzionali ad evitare imminenti e gravi danni ai contribuenti, come si evince dal DL n.10/2020 del 08.03.2020;

ritenuto che la trattazione di dette istanze prevede una camera di consiglio “partecipata”, cioè con la presenza delle parti, ove ritengano di comparire;

ritenuto, tuttavia, che le misure governative vigenti per impedire il contagio da Covid-19 negli uffici pubblici, compresi i giudiziari, consentono di modulare i diritti delle parti processuali diversamente dall’ordinario in modo da contemperare gli opposti interessi in gioco, senza però sacrificare il diritto di difesa di rango costituzionale;

ritenuto che con separato ed ulteriore provvedimento organizzativo si provvederà ai sensi dell'art.2 del DL n.11/2020 a disciplinare l'intera attività giudiziaria della Commissione a far data dal 23.03.2020, una volta sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e che, prevedibilmente, si adotterà la decisione di evitare la presenza del pubblico e delle parti alle udienze, limitandole a quelle camerali sino al 31.05.2020;

DISPONE

1. Le istanze di sospensione dell'atto impugnato, prive di eccezionale urgenza, ove non ancora fissate con avviso alle parti verranno fissate in camera di consiglio nei giorni delle udienze di calendario di ciascuna sezione. Ove accolte, resta fermo l'obbligo di definire il merito entro 90 giorni.
2. In ipotesi di eccezionale urgenza, per la deliberazione di competenza del Presidente di sezione, ove positiva, resta l'obbligo di fissare la convalida collegiale alla prima udienza utile.
3. Le istanze di sospensione cautelare, all'udienza fissata e sino al 30 maggio 2020, data nella quale è auspicabilmente prevista la fine dell'emergenza, verranno trattate e decise immediatamente ove nessuna delle parti abbia chiesto di partecipare all'udienza camerale o comunque non compaia. In caso diverso, la trattazione dell'istanza verrà rinviata d'ufficio a data successiva prossima al 30 maggio 2020.
4. Le istanze cautelari già fissate per udienze passate e non trattate per il blocco dell'attività giudiziaria sino al 22.03.2020, vanno rifissate con precedenza alle prime udienze utili e saranno deliberate dal Collegio con le modalità di cui al punto 3.

Il presente decreto verrà comunicato a tutti i componenti della Commissione e agli Ordini professionali di assistenza tecnica dei contribuenti, all'Agenzia delle Entrate, a Riscossione Sicilia oltre che al CPGT e al Presidente della CTR Sicilia.

Un pubblico avviso dello stesso sarà posto all'ingresso dell'Ufficio.

Catania 11 marzo 2020

Il Presidente della Commissione

Dott. Silvio Raffiotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993